

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO  
COMPETENTE AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

codice CIG 62839320BC

**TRA**

**Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi – USTIF di Napoli - Sezione di Palermo** (ex CPA di Palermo) per la quale vale il presente atto, di seguito denominata Sezione U.S.T.I.F., Cod.Fisc/P. IVA n. 80030490827, con sede in Palermo, via Isidoro La Lumia, 10, nella persona del dirigente Direttore dell' U.S.T.I.F. di Napoli ed efferenti Sezioni di Catania e di Palermo, ing. Michele Ordituro, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 11.05.1956, domiciliato per la carica presso la sede dell' U.S.T.I.F. di Napoli, alla via E. Gianturco, 102, abilitato alla firma del presente atto.

**E**

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826**, con sede legale in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del Direttore Generale Dott. Renato Li Donni, nato a Palermo il 27/01/1950, e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata A.O.U.P.).

**di seguito anche denominati singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".**

**PREMESSO**

in particolare,

- che l'art. 43, c. 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- che dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato;
- che la Sezione U.S.T.I.F. di Palermo (ex Centro Prove Autoveicoli), con nota prot. PG17/0432 del 30.04.2015 ha manifestato l'esigenza di rinnovare il rapporto convenzionale precedentemente instaurato con l'A.O.U.P., per il tramite dell'U.O. di Medicina del Lavoro, volto ad ottemperare alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., come pure rappresentato alla competente D.G.T. del Sud, che nulla ha eccepito,

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa, l'Unità Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali dell'A.O.U.P. del Dipartimento dei Servizi Centrali d'Ospedale, si impegna a garantire con le proprie risorse professionali, nei termini temporali previsti dalla normativa, nei confronti dei dipendenti esposti ai rischi professionali in servizio presso la Sezione U.S.T.I.F., nella qualità di Medico Competente, le prestazioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ed in particolare:

**Sorveglianza sanitaria** (artt.2, 25, 35, 38, 39, 40, 41 etc.) del D.Lgs 81/08 s.m.i., ed in specie:

- Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui lavoratori sono destinati;
- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, a giudizio del medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora essa sia ritenuta necessaria dal medico competente, correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività svolta al fine di esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica in occasione del cambio mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per espletare tale sorveglianza il Medico Competente dispone di protocolli minimi di accertamento che potranno essere integrati da ulteriori esami clinici, biologici e indagini diagnostiche specialistiche qualora ne emerga la necessità per la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro specifico).

### **Compiti e funzioni del Medico competente**

Il Medico competente espletterà, tra l'altro, i seguenti compiti e funzioni:

- Collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato dal medesimo alla valutazione dei rischi ed alla stesura del Documento di Valutazione del Rischio nei termini di cui al citato D. Lgs n° 81/08 e s.m.i.;
- Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs n° 81/08 e s.m.i.;
- Istituzione ed aggiornamento della cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria da custodire presso il Datore di Lavoro (ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera c, del D Lgs n° 81/08 e s.m.i.);
- Informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e sul risultato degli stessi. Nel caso di attività lavorative che comportino esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, fornendo informazioni ai lavoratori circa la necessità di effettuare controlli periodici anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;
- Partecipazione alla riunione annuale così come previsto dal D. Lgs 81/2008, ove necessaria in ragione del numero dei dipendenti della Sezione USTIF;
- Effettuazione di sopralluoghi negli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione del rischio a cui i lavoratori sono sottoposti in base all'attività lavorativa svolta;
- Collaborazione con il Datore di Lavoro alla predisposizione del Servizio di Primo Soccorso;
- Collaborazione all'attività di formazione ed informazione sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali.

### **ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'**

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui al precedente art.1, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato afferente all'U.O. del

Dipartimento coinvolto, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Le visite specialistiche e/o gli esami, saranno prenotati telefonicamente dalla Sezione U.S.T.I.F. e confermati successivamente per iscritto, se necessario.

Salvo i casi di particolare urgenza, lo svolgimento degli esami e/o visite specialistiche dovrà essere fissato entro una settimana dalla data di prenotazione telefonica.

Tutti gli esami e/o le visite richieste per lo stesso dipendente dovranno essere effettuate entro l'orario di lavoro del personale della Sezione U.S.T.I.F.

Qualora il dipendente non potesse recarsi in A.O.U.P. nell'ora e nel giorno concordati, la Sezione U.S.T.I.F. provvederà, ove possibile, ad avvisare tempestivamente, concordando un'altra data.

La Sezione U.S.T.I.F. avrà comunque la facoltà di spostare l'appuntamento concordato, dando comunicazione telefonica, seguita da quella scritta, senza che per questo l'AOUP abbia nulla a pretendere per le mancate prenotazioni.

La Sezione U.S.T.I.F. si impegna ad inviare all'A.O.U.P. entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di espletamento dell'attività, l'elenco dei giorni nei quali sono state espletate le prestazioni.

### **ART. 3 – CORRISPETTIVI**

La Sezione U.S.T.I.F. si impegna a corrispondere all'A.O.U.P., a fronte dell'attività richiesta, i corrispettivi di seguito specificati:

#### **Attività di sopralluoghi, riunioni e formazione**

Per l'attività svolta dal medico competente concernente sopralluoghi, riunioni, informazione e formazione sanitaria, nonché per le eventuali attività didattiche concordate con i Datori di Lavoro o suoi delegati, sarà corrisposto un importo orario netto pari a € 61,00 (sessantuno/00), oltre IVA se dovuta.

#### **Sorveglianza sanitaria**

Per gli accertamenti connessi alla sorveglianza sanitaria (art. 1 del presente atto) nei confronti dei soggetti esposti a rischi professionali saranno applicate le seguenti tariffe:

1. Visita medica da parte del Medico Competente con certificazione di idoneità alla mansione € 30,00.
2. Visite di controllo successive alla prima € 18,00.
3. Altre visite specialistiche (ad es. oculistica per VDT, neurologica, psichiatrica, pneumologica, otorinolaringoiatrica, cardiologica, dermatologica, ortopedica, ect) € 30,00.
4. Qualora fosse ritenuto necessario effettuare esami clinici, biologici, strumentali (esecuzione test visivo, esame audiometrico, impedenziometria, E.R.A., potenziali uditivi evocati, esame vestibolare) nonché eventuali indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico Competente, con riferimento al rischio evidenziato, e ne fosse richiesta da parte della Sezione U.S.T.I.F. l'effettuazione presso l'AOUP, per la determinazione del corrispettivo verrà applicato quanto previsto dalla normativa in vigore così, come di seguito sommariamente riportato:
  - le prestazioni sanitarie eventualmente richieste dal medico competente, ove non espressamente previste dal presente articolo, saranno tariffate in base a quanto previsto dal Tariffario minimo Regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in vigore dal 01.06.2013 in forza del D.A. dell'Assessorato alla Salute 924 del 14.05.2013.
  - Qualora le prestazioni richieste non fossero previste dal tariffario regionale, le stesse verranno tariffate secondo quanto previsto dal tariffario Aziendale in vigore.

Detta documentazione si intende allegata al presente atto convenzionale e ne costituisce parte integrante;

Le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono esenti da IVA ai sensi dell' art.10 del D.P.R. 633/72. Null'altro è dovuto in relazione all'attività prestata.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

I corrispettivi di cui all'art. 3 sono a carico della Sezione U.S.T.I.F. che provvederà al pagamento secondo le modalità indicate nella fattura che sarà emessa dall'A.O.U.P., previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata dall'U.O. Medicina del Lavoro.

A tal fine l'U.O. di Medicina del Lavoro è incaricata della rendicontazione trimestrale all'Ufficio Fatturazione Attiva dell'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'A.O.U.P. delle prestazioni rese in favore della Sezione U.S.T.I.F, con specifica di quanto effettuato nei mesi di riferimento.

L'A.O.U.P. emetterà la fattura in formato elettronico utilizzando il codice univoco ufficio ed il CIG che verrà indicato dalla Sezione U.S.T.I.F., inserendo nei campi preposti numero e data della presente convenzione nonché il mese di effettuazione delle prestazioni.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L. 9 ottobre 2002 n. 231 che recepisce la direttiva 2000/35/CE, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Sezione U.S.T.I.F provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il più breve tempo possibile, ovvero in 60 giorni decorrenti dalla data di accettazione della fattura elettronica.

A tal fine si precisa, altresì, che la Sezione USTIF provvederà ai pagamenti a presentazione di fattura elettronica ex L. n. 244, del 24/12/2007, t.v., e norme complementari e correlate, avuto pure riguardo alla disponibilità di cassa all'uopo destinata dalle Superiori Sedi, non essendo l' USTIF di Napoli, e le afferenti Sezioni, Centro di Costo – Centro di responsabilità amm.va, non godendo di autonomia gestionale economica. Si rammenta, inoltre, che la Sezione USTIF, anche per i pagamenti, è soggetto a tutte le norme della contabilità dello Stato Italiano, di cui, tra l' altro, al Regio Decreto 18 Novembre 1923, n. 2440, s.m.i. e norme complementari e correlate, nonché secondo quanto disposto dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

La Sezione U.S.T.I.F. dovrà versare quanto dovuto all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT 86 P 01005 04600 000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.- Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

#### **ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La presente convenzione, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, è anche soggetta, in particolare, alle norme di cui alla L. 13/8/2010, n. 136, ed al D.L. 12/11/2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in L. 17/12/2010, n. 217, con espresso richiamo anche all' art. 3 del citato D.L., nonché alla Circolare DGT/4, prot. n. 5576, del 24/11/2010, per cui l' AUOP assume pure gli obblighi della tracciabilità finanziaria, con ogni onere e penalità conseguenti e connessi. A tal fine si indica il codice CIG, da riportare sui documenti contabili: **CIG 62839320BC**.

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del contratto.

#### **ART. 6 - INTERESSI MORATORI**

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

#### **ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'AOUP provvederà con la cd. autoassicurazione alla copertura della responsabilità civile professionale del medico specialista per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

L'A.O.U.P. provvederà altresì, limitatamente all'attività oggetto del presente atto, alla copertura assicurativa relativa all'uso del mezzo proprio del dirigente medico incaricato, solo se preventivamente autorizzato.

#### **ART. 8 - PRIVACY**

Con riferimento al DLgs 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" le Parti si danno reciprocamente atto che titolare del trattamento è l' U.S.T.I.F. che designa come Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del Responsabile dell'U.O. di Medicina del Lavoro limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione del D.Lgs 196/2003 nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

#### **ART. 9 - VALIDITA'**

La presente convenzione ha validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse parti, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

#### **Art. 10 - NORMATIVA**

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti.

## ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

## ART.12 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 n.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell' Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

## Art. 13 - NORME FINALI

L' A.U.O.P. accetta quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 192, del 9/5/2014, ed in particolare: "il fornitore del servizio dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il Codice di Comportamento pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi al rispetto delle regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse sono applicabili al suo personale ed ai suoi consulenti e subfornitori. La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Comportamento da parte del fornitore o dei collaboratori e dipendenti, costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal fornitore ed attribuisce al Committente il diritto di chiedere la risoluzione dell' affidamento medesimo ed un eventuale risarcimento danni"

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni articolo e clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli – Palermo, li 19 GIU. 2015

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale Territoriale del Sud  
Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi  
U.S.T.I.F. di Napoli e Sezioni di Catania e di Palermo

Il Direttore  
ing. Michele Orcituro



Fondazione Ospedaliera Universitaria  
Poliniclinico "Paolo Giaccone"  
Il Direttore Generale  
Dott. Renato LiDonni

